ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 12 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 7 APRILE 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **sette** del mese di **aprile**, alle ore 15,35, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Si dà atto che sono presenti i Consiglieri: Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Guitta Michele, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti il Presidente Avv. Vito Galluffo e i Consiglieri Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Marabete Giuseppe.

Stante l'assenza del Presidente Avv. Vito Galluffo, presiede la seduta, in qualità di Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo tra tutti i consiglieri presenti, con esclusione del Consigliere Segretario, l'Avv. Amoroso Domenico, il quale, dopo aver verificato la regolarità della convocazione ed avere constatato la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Albo Avvocati - accertamento ipotesi di incompatibilità;
4. Iscrizione nell' Albo degli Avvocati;
5. Cancellazione Albo Avvocati;
6. Sospensione dall'esercizio della professione – Avvocati addetti all'Ufficio per il processo;
7. Ricorso al C.N.F. avverso provvedimento di cancellazione;
8. Richiesta di parere;
9. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
10. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
11. Iscrizione Elenco Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo (D.M. 70/2016);
12. Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo;
13. Esposti e segnalazioni;
14. Consiglio Nazionale Forense;
15. Formazione professionale continua;
16. Assemblea elezione delegati congresso e approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;

17. Varie;

18. Operazioni di scarto e di distruzione di atti e documenti;

19. Richieste di rimborso dei Consiglieri.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente f.f. dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in relazione alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

B) Con riferimento all'istanza N. 3822/2021 di Prot. del 01/12/2021 – F13 P N. 16/2021 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. ==========, il Consigliere Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. n. 3822/2021 del 01/12/2021 – F13 P N. 16/2021) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. ==========, nel procedimento ========== presso il Tribunale di Trapani definitosi ==========.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca

dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

****

B) Con riferimento all'istanza N. 66/2022 di Prot. del 10/01/2022 – F13 P N. 1/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Castiglione Giacoma, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 66/2022 del 10/01/2022 – F13 P N. 1/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. ==========, nel procedimento penale ========== celebrato innanzi il Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione, definito ==========.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Castiglione Giacoma,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.
E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

****

3) Con riferimento all'istanza N. 207/2022 di prot. del 19/01/2022 – F13 C N. 1/2022 presentata dall'Avv. ========== per la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore del proprio cliente Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Consigliere Avv. Adamo Brigida, Responsabile del procedimento, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.
Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 207/2022 del 19/01/2022 – F13 C N. 1/2022) **-** esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. ==========, per l'attività professionale prestata

nella causa civile ========== promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro ==========avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, definita ==========.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi per prestazioni di assistenza in materia civile previsti dai parametri vigenti all'epoca della conclusione delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al grado dell'autorità adita, al numero e all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad euro ==========, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Adamo Brigida, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della corresponsione degli acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla

intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

****

4) Con riferimento all'istanza N. 711/2022 di prot. del 23/02/2022 – F13 P N. 4/2022 presentata dall'Avv. ==========per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del procedimento, Avv. Amoroso Domenico, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ========== (Prot. N. 711/2022 del 23/02/2022 – F13 P N. 4/2022) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. ==========conclusosi con sentenza n. ==========del Tribunale di Trapani in composizione monocratica e in grado di appello nel procedimento penale n. ==========. conclusosi con sentenza ========== della Corte di Appello di Palermo.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, all'esito del quale il Sig. ==========è risultato irreperibile;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Domenico Amoroso,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei valori medi dei compensi previsti parametri di cui al D.M. 55/2014; previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. ==========;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ==========del compenso complessivo di **€** ==========, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

****

Si dà atto che alle ore 15,40 il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione entra in aula consiliare e partecipa alla seduta (n. 7 consiglieri presenti).

****

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N.30-2022 G.P.; N. 151-2022 G.P.; N.191-2022 G.P.; N.192-2022 G.P.; N.193-2022 G.P.; N.195-2022 G.P.; N.196-2022 G.P.; N.201-2022 G.P.; N.202-2022 G.P.; N. 204-2022 G.P.; N. 216-2022 G.P.; N. 217-2022 G.P.; N.222-2022 G.P.; N.224-2022 G.P.; N.225-2022 G.P.; N.228-2022 G.P.; N.232-2022 G.P.; N.235-2022 G.P.; N.237-2022G.P.; N .238-2022 G.P.; N.239-2022 G.P.; N. 240-2022 G.P.; N.241-2022 G.P.; N.242-2022 G.P.; N.244-2022 G.P.; N. 245-2022 G.P.; N.246-2022 G.P.; N.247-2022 G.P.; N.248-2022 G.P.; N. 250-2022 G.P.; N.251-2022 G.P.; N.252-2022 G.P.; N.253-2022 G.P.; N. 254-2022 G.P.; N.255-2022 G.P.; N. 256-2022 G.P.; N.257-2022 G.P.; N.258-2022 G.P.; N.259-2022 G.P.; N.260-2022 G.P.; N.261-2022

G.P.; N. 263-2022 G.P.; N.266-2022 G.P.; N.270-2022 G.P.; N.271-2022 G.P.; N. 272-2022 G.P.; N.273-2022 G.P.; N.274-2022 G.P.; N.275-2022 G.P.; N. 276-2022 G.P.; N.277-2022 G.P.; N.278-2022 G.P.; N.279-2022 G.P.; N. 280-2022 G.P.; N.282-2022 G.P.; N.283-2022 G.P.; N. 284-2022 G.P.; N. 285-2022 G.P.; N.286-2022 G.P.; N.287-2022 G.P.; N.288-2022 G.P.; N. 289-2022 G.P.; N.290-2022 G.P.; N.291-2022 G.P.; N.292-2022 G.P.; N. 293-2022 G.P.; N.294-2022 G.P.; N.295-2022G.P.; N.296-2022 G.P.; N. 297-2022 G.P.; N.298-2022 G.P.; N. 299-2022 G.P.; N. 300-2022 G.P.; N.301-2022 G.P.; N.302-2022 G.P.; N.303-2022 G.P.; N.304-2022 G.P.; N.305-2022 G.P.; N.306-2022 G.P.; N.307-2022 G.P.; N. 309-2022 G.P.; N. 310-2022 G.P.; N.311-2022 G.P.; N. 312-2022 G.P.; N. 313-2022 G.P.; N.314-2022 G.P.; N.315-2022 G.P.; N.316-2022 G.P.; N. 317-2022 G.P.; N.318-2022 G.P.; N.319-2022 G.P.; N.320-2022 G.P.; N. 321-2022 G.P.; N. 322-2022 G.P.; N.323-2022 G.P.; N.324-2022 G.P.; N. 325-2022 G.P.; N. 330-2022 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

****

§ Sempre in relazione al secondo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. ==========, n. q. di difensore di ==========, con istanza del 30.03.2022, ha richiesto la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 678/2021 G.P. del 28/07/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato ==========, per promuovere un giudizio civile innanzi il Giudice di Pace di Trapani nei confronti di ==========, per l'errata indicazione del cognome della controparte ========== anziché ==========.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. ==========e rilevato che non trattasi di un errore materiale in cui è incorso il Consiglio nell'emissione del provvedimento n. 678/2021 G.P. del 28/07/2021, ma è dipeso da un errore commesso da parte dell'Avv. ========== nella compilazione dell'istanza, delibera di non accogliere la richiesta di rettifica di errore materiale contenuto nel provvedimento e dispone l'annotazione dell'esatto cognome della controparte nell'estratto della delibera di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato ==========. Manda per le comunicazioni all'Avv. ========== e alla cancelleria del Giudice competente per la trattazione del giudizio.

****

§ In relazione al terzo punto all'ordine del giorno (ACCERTAMENTO IPOTESI INCOMPATIBILITÀ ALBO AVVOCATI), il Presidente f.f. dà atto che non si procederà all'esame del presente punto, su espressa richiesta del Presidente Avv. Vito Galluffo, come da separata verbalizzazione, e che, quindi, si passerà direttamente alla trattazione del successivo punto 4).

****

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Cicala Andrea**, nato ad Erice (TP) il 29/04/1991;

Dott.ssa **Fontana Caterina**, nata ad Erice (TP) il 26/12/1989;

Dott. **Stabile Antonio**, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 20/02/1979;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott. **Cicala Andrea**, nato ad Erice (TP) il 29/04/1991;

Dott.ssa **Fontana Caterina**, nata ad Erice (TP) il 26/12/1989;

Dott. **Stabile Antonio**, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 20/02/1979;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base

volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247);

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28/03/2022 dall'Avv. **Buscaino Alberto**, nato ad Erice (TP) il 29/01/1994, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28/03/2022.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Buscaino Alberto è stato iscritto al N. 1065 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 13/01/2022;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Buscaino Alberto non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'Albo;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Buscaino Alberto**, nato ad Erice (TP) il 29/01/1994, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28.03.2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Avverte l'Avv. Buscaino Alberto che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza depositata in data 01/04/2022

dall'Avv. **Giglione Sabrina**, nata ad Erice (TP) il 24/11/1989, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 06/04/2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Giglione Sabrina è stata iscritta al N. 977 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 13/03/2018;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Giglione Sabrina non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2022;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Giglione Sabrina**, nata ad Erice (TP) il 24/11/1989, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 06/04/2022.

Avverte l'Avv. Giglione Sabrina che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE – AVVOCATI ADDETTI ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO), il Consigliere Segretario introduce la questione riguardante gli avvocati reclutati per l'ufficio per il processo. L'art. 33, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 (pubblicato il 1° marzo in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 2 marzo 2022), che ha inserito il comma 2 bis all'art. 11 del D.L. n. 80/2021, ha introdotto per le professioni legali una causa di incompatibilità, che impone agli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo la sospensione dall'esercizio della professione forense per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica.

In conseguenza di ciò, il Consiglio, con delibera del 10 marzo 2022, ha invitato tutti gli iscritti, che risultavano assunti alle dipendenze dell'Amministrazione Giudiziaria con la qualifica di addetto all'Ufficio per il processo, a richiedere la sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con la P.A., previa presentazione di apposita richiesta ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

A seguito dell'invito rivolto dal Consiglio, hanno fornito riscontro ========== omissis ==========

Il Consiglio, inoltre, ritenendo non pienamente applicabile l'istituto della sospensione volontaria ai sensi dell'art. 20, comma 2, della Legge n. 247/2012, che comporterebbe la cancellazione dalla Cassa degli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, rilevata l'assenza di specifiche disposizioni sul punto, delibera di richiedere alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense chiarimenti sugli effetti della sospensione a norma dell'art. 33, comma 2, lettera a) del D.L. 17/2022, con riferimento alla continuità ed alla conservazione dello status previdenziale ed assistenziale degli avvocati addetti all'U.P.P. e sulle modalità di comunicazione telematica della sospensione degli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo. Ciò affinché possano essere tutelati i diritti e le prestazioni, correlati allo status previdenziale che verrà eventualmente loro riconosciuto. Dispone inoltre richiedersi al Consiglio Nazionale Forense indicazioni sugli obblighi cui sono tenuti gli avvocati addetti all'U.P.P. per effetto della suddetta sospensione.

****

Si dà atto che alle ore 16,09 il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione abbandona la seduta (n. 6 consiglieri presenti).

****

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (RICORSO AL C.N.F. AVVERSO PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE), il Consigliere Segretario riferisce che il C.N.F., con pec in data 04/04/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 comma quinto del R.D. 22.01.1934, n. 37, ha comunicato che è stata fissata per la seduta del 28 aprile 2022 ore 17,30 la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. **==========**, avverso la delibera in data 22/10/2020 di cancellazione dall'Albo degli Avvocati. Il Consiglio prende atto.

****

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA PARERE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata dall'Avv. **==========**, con pec del 30/03/2022, volta ad ottenere una pronuncia del Consiglio sulla possibilità di mantenere l'iscrizione all'Albo, e, quindi, di poter esercitare la professione di avvocato sottoscrivendo un contratto di collaborazione professionale con un'azienda. A tal fine, l'iscritta ha trasmesso copia del contratto di collaborazione. Il Consiglio delibera di nominare relatori i Consiglieri Avv. Guitta Michele e Avv. Perniciaro Vincenzo, i quali si riservano di riferire in una prossima seduta.

****

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 30.03.2022 dalla

Dott.ssa **Lo Monaco Sofia**, nata ad Alcamo (TP) il 06/12/1997, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018), regolamento che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si applica, in base al D.M. Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ai tirocinanti iscritti nel Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022,

Ritenuto che la richiedente risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa **Lo Monaco Sofia**, nata ad Alcamo (TP) il 06/12/1997, nel Registro dei Praticanti Avvocati, con avvertenza che, allo stato, potrà accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, soltanto dopo aver svolto la pratica forense e frequentato un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con nota del 21.03.2022, ha comunicato di avere disposto, giusta delibera del 17 marzo 2022, l'iscrizione per trasferimento nel Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa **Romeo Miriam**, nata a Mazara del Vallo (TP) l'11/06/1996.

Il Consiglio, richiamata la propria delibera del 24/02/2022 di concessione del nulla osta al trasferimento della Dott.ssa **Romeo Miriam** presso l'Ordine di Milano, preso atto della comunicazione del

21/03/2022 dell'Ordine degli Avvocati di Milano di conferma dell'avvenuta iscrizione, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione della Dott.ssa **Romeo Miriam**, nata a Mazara del Vallo (TP) l'11/06/1996, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani con decorrenza dal 17 marzo 2022. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale.

****

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 31.03.2022 dalla Dott.ssa **Selvaggio Manuela**, nata ad Erice (TP) il 25/09/1991, volta ad ottenere la cancellazione, con decorrenza dal 31.03.2022, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Selvaggio Manuela** è stata iscritta al n. 2926 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 24/09/2020 e che la medesima è stata ammessa ad esercitare, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'attività professionale in sostituzione del proprio dominus, Avv. **Strade Giuseppa Katiuscia,** giusta delibera consiliare del 13/05/2021 (giuramento: 27 maggio 2021); Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **Selvaggio Manuela** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2022; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione, con decorrenza dal 31/03/2022, della Dott.ssa **Selvaggio Manuela**, nata ad Erice (TP) il 25/09/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Avverte inoltre che la cancellazione dall'Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria in sostituzione dell'Avv. **Strade Giuseppa Katiuscia**, consequenziale all'autorizzazione concessa a suo tempo, facendo presente che l'eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga comunicata all'interessata, all'Avvocato **Strade Giuseppa Katiuscia**, al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 23/03/2022 della Dott.ssa **Lauria Lucrezia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/12/1997, iscritta al **N. 2969** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **23/09/2021**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*)*;

Ritenuto che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Lauria Lucrezia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/12/1997 - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 7 aprile 2022 - in sostituzione dell'Avv. **Lauria Baldassare**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in

base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Lauria Lucrezia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/12/1997, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica ordinaria nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **Lauria Baldassare**.

****

§ Si passa, quindi, all'esame dodicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PALERMO), e il Consigliere Segretario comunica che:

- Il C.D.D. di Palermo, in data 23.03.2022, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione emesso il 18/02/2022 nel procedimento disciplinare n. 512/2015 C.D.D. a carico dell'Avv. ========== in relazione all'esposto N. 15/2015 del 07/10/2015 presentato **==========**. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, in data 23.03.2022, ha trasmesso il provvedimento di archiviazione emesso il 18/02/2022 nel procedimento disciplinare n. 261/2015 C.D.D. a carico dell'Avv. **==========**in relazione all'esposto N. 49/2013 presentato in data 05/12/2013 dall'Avv. **==========**. Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente del C.D.D. di Palermo, con nota del 26.03.2022, ha comunicato formalmente il provvedimento di richiamo verbale nei confronti dell'Avv. **==========**, adottato con delibera in data 24/03/2022 nel procedimento disciplinare n. 187/2021 C.D.D. a seguito dell'esposto N. 22 dell'11/06/2021 **==========**. Il Consiglio prende atto del provvedimento e ne dispone l'annotazione nel fascicolo personale dell'iscritto.

****

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che **==========**, con nota del 30.03.2022, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. **==========**. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dell'Avv. **==========**al **N. 7/2022 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

****

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che il Sig. **==========**, con nota del 01.04.2022, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. **==========**. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dell'Avv. **==========** al **N. 8/2022 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

****

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 29.03.2022, ha trasmesso la convocazione del primo incontro della Rete Specializzazioni, in programma il prossimo 22 aprile 2022 a Roma. L'Avv. Amoroso Domenico, in qualità di Consigliere referente per le specializzazioni forensi, conferma la propria disponibilità a prendervi parte. Il Consiglio ad unanimità, autorizza la partecipazione del Consigliere Avv. Domenico Amoroso all'incontro della Rete Specializzazioni, in programma il prossimo 22 aprile 2022 a Roma e delibera il rimborso delle spese, che saranno sostenute, imputando, a tal uopo, la spesa complessiva al capitolo 19.1 "Spese di rappresentanza-partecipazioni riunioni istituzionali".

****

§ Si passa, quindi, all'esame del quindicesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI) e il Consigliere Segretario comunica che:

1) La Camera Penale di Trapani, con e-mail del 24.03.2022, ha trasmesso la locandina del webinar dal titolo "Modello 45 e diritto di difesa: un ossimoro?" in programma il prossimo 14 aprile 2022. Il Consiglio delibera l'accreditamento dell'evento formativo, come da convenzione, con N. 3 crediti formativi e dispone la divulgazione dell'evento presso gli iscritti.

2) Il Consiglio dell'Ordine, il prossimo 3 maggio 2022, organizzerà un convegno in modalità FAD sul Processo Civile e la riforma Cartabia. Il Consiglio delibera l'accreditamento del convegno con n. 3 c.f. ordinari e autorizza la spesa fino a € 500,00 sul cap.26.7 Formazione professionale – organizzazione eventi formativi.

3) L'Avv. Gianluca Pipitone, n.q. di responsabile del Gruppo Amnesty International Italia Gruppo 300 Alcamo, con pec del 07.04.2022, ha richiesto l'accreditamento del convegno sul tema "Diritti umani, ricorsi alla CEDU e repressione dei crimini ambientali" in programma il prossimo 22 aprile 2022. Il Consiglio delibera l'accreditamento del convegno con n. 2 c.f. ordinari.

****

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario comunica che:

1) L'Avv. **==========**, con pec del 22.03.2022, ha richiesto il riconoscimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2022, dell'attività di insegnamento **==========**. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 c.f. per l'espletata attività.

2) L'Avv. **==========**, con istanza del 01.04.2022, ha richiesto il riconoscimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2022, dell'attività di relatore espletata nel convegno dal titolo "**==========**. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 c.f. per l'attività di relatore oltre n. 3 c.f. previsti per la partecipazione e autorizza il rilascio dell'attestato.

****

§ Sempre con riferimento al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande di esonero parziale dagli obblighi formativi presentate, a norma dell'art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dagli avvocati di seguito indicati:

- L'Avv. **==========**, con istanza del 17/12/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per gli anni **2020, 2021 e 2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2020, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 5 c.f. a N. 3 c.f., per l'anno 2021, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 c.f. di cui n. 3 in materie obbligatorie e per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.
- L'Avv. **==========**, con istanza del 23/12/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per gli anni **2020, 2021 e 2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera

di concedere l'esonero parziale per l'anno 2020, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 5 c.f. a N. 3 c.f., per l'anno 2021, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 c.f. di cui n. 3 in materie obbligatorie e per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 30/12/2021, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per gli anni **2021 e 2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2021, con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 c.f. di cui n. 3 in materie obbligatorie e per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 13/01/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 13/01/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per gli anni **2021 -2023,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 25/01/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 01/02/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 23/02/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (grave malattia e particolari condizioni personali) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 17/03/2022, ha richiesto l'esonero, se possibile totale, dagli obblighi formativi per il triennio formativo **2022-2024,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (grave malattia e particolari condizioni personali) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio ritenuto che le richieste di esonero su base triennale non possono trovare, secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con le delibere n. 168 del 20 marzo 2020 e n. 310 del 18 dicembre 2020, delibera di concedere l'esonero parziale solo per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 25/03/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del sedicesimo punto all'ordine del giorno (ASSEMBLEA ELEZIONE DELEGATI CONGRESSO E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022) e il Consigliere Segretario riferisce che il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 28 marzo 2022, ha comunicato l'indisponibilità dell'aula "Giovanni Falcone" per il giorno 19 maggio 2022. Pertanto, si rende necessario il rinvio della data fissata per l'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei bilanci 2021 e 2022 mentre resta confermata l'assemblea per l'elezione dei delegati al Congresso, che si potrà svolgere presso i locali dell'Ordine.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, richiamata la delibera del Consiglio dell'Ordine del 10 marzo 2022, che si intende parzialmente revocata nella parte in cui dispone di procedere all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del preventivo 2022, in occasione della convocazione assembleare, finalizzata alla discussione dei temi congressuali e, a seguire, all'elezione dei delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense, che resta confermata in prima convocazione alle ore 9,00 del

giorno 18 maggio 2022 e in seconda convocazione alle ore 8,30 del giorno 19 maggio 2022 presso il Consiglio dell'Ordine;

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 156 del 13 luglio 2016 e nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei C.O.A.;

di convocare per il giorno 16 giugno 2022, in prima convocazione, alle ore 9,00 e per il giorno 17 giugno 2022, in seconda convocazione, alle ore 15,00, l'assemblea degli Avvocati iscritti all'Albo e agli Elenchi Speciali del Foro di Trapani per l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

****

§ Con riferimento al diciassettesimo punto all'ordine del giorno (VARIE), il Consigliere Segretario - Nota del 23.03.2022 dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso riguardante la procedura per il recupero dei compensi professionali da parte dei difensori d'ufficio. In particolare si chiede di conoscere la prassi utilizzata presso il Tribunale di Trapani per il rilascio da parte delle competenti cancellerie delle copie dei verbali di udienza e delle sentenze conclusive del giudizio, richieste dai difensori d'ufficio al fine di intraprendere l'iter per il recupero dei crediti professionali, senza il pagamento dei diritti di cancelleria, in forza dell'art. 32 disp. Att. C.p.p. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Domenico Amoroso di riscontrare la nota.

- La società Servizisicuri.com s.r.l., agenzia di indagini patrimoniali e investigazioni aziendali specializzata in soluzioni a supporto della professione esercitata dagli Avvocati, per la tutela del credito e del patrimonio dei loro assistiti, con pec del 30.03.2022, ha proposto l'estensione delle agevolazioni, già in essere con Cassa Forense, in favore di tutti gli iscritti. Il Consiglio prende atto.

****

§ In relazione al diciottesimo punto all'ordine del giorno (OPERAZIONI DI SCARTO E DI DISTRUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI), il Consiglio, ritenuto che lo scarto documentale costituisce attività necessaria per una corretta gestione degli archivi di deposito, al fine di evitare accumuli di documentazione ormai inutile che occupa spazi altrimenti utilizzabili, ritenuto opportuno procedere alle operazioni di scarto dei documenti di seguito riportati, che hanno cessato la

loro valenza amministrativa, come da parere positivo del DPO, ad unanimità, delibera di autorizzare le operazioni di scarto e di distruzione degli atti e documenti relativi agli anni **2010 e 2011** come da fascicoli indicati: F 1 Cassa Forense; F 2 incarichi; F 3 C.N.F.; F 6 notifiche iscrizioni Reg. Prat.; F 7 notifiche iscrizioni Albo Avv.; F. 10 corrispondenza varia; F. 13 tassazioni; Notifiche altri fori ex art. 65 bis disp. Att. c.p.p.; Comunicazioni sanzioni disciplinari altri fori; O.U.A.; U.O.F.S.; Comunicazione abilitazione al patrocinio praticanti avvocati.

Il Consiglio delibera, altresì, di autorizzare le operazioni di scarto e di distruzione degli atti e documenti riguardanti le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato relative all' anno 2005.

****

§ In relazione al diciannovesimo punto all'ordine del giorno (RICHIESTE RIMBORSI CONSIGLIERI), il Consigliere Segretario comunica che:

- L'Avv. Vito Galluffo, con istanza del 6 aprile 2022, ha richiesto il rimborso delle spese pari a **euro 541,90** anticipate per la partecipazione, unitamente ai Consiglieri Adamo Brigida, Orlando Maria e Vulpitta Giulio, all'assemblea permanente dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia tenutasi a Messina nei gg. 1 e 2 aprile 2022. Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Vito Galluffo dell'importo pari ad € **541,90**, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.
- L'Avv. Adamo Brigida, con istanza del 6 aprile 2022, ha richiesto il rimborso delle spese di pernottamento pari a **euro 60,00** ai fini della partecipazione all'assemblea permanente dell'Unione Ordini Forensi della Sicilia tenutasi a Messina nei gg. 1 e 2 aprile 2022. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Adamo Brigida, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Adamo Brigida dell'importo pari ad € **60,00**, relativo al rimborso spese di cui in premessa, delegando il Presidente all'emissione del relativo mandato.

****

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 16,50 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO — IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Orlando — Avv. Domenico Amoroso